



Ordinanza del DATEC sulle categorie speciali di aeromobili (OACS)

Modifica del 10 agosto 2016

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC)

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 24 novembre 1994¹ sulle categorie speciali di aeromobili è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2

² Fatto salvo l'articolo 20a, la navigabilità di tali aeromobili non è oggetto di esame.

Art. 7 Licenza svizzera

¹ I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con alianti da pendio. L'età minima è di 14 anni per effettuare voli d'istruzione e di 16 anni per conseguire una licenza ufficiale.

² I titolari della relativa licenza ufficiale svizzera possono effettuare voli con un passeggero (voli biposto). La validità di una licenza ufficiale svizzera per voli biposto commerciali è di 3 anni.

³ I voli d'istruzione devono essere effettuati sotto la sorveglianza diretta di una persona titolare del relativo permesso ufficiale d'istruttore di volo. I permessi d'istruttore di volo hanno una validità di 3 anni.

⁴ Gli esami per il conseguimento della licenza si svolgono, conformemente alle istruzioni dell'UFAC, in presenza di esperti riconosciuti da quest'ultimo. Le istruzioni possono prevedere condizioni d'ammissione all'esame. Esse regolano inoltre i requisiti relativi al rinnovo delle licenze.

¹ RS 748.941

Art. 7a Licenza estera

¹ Il titolare di una licenza estera può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli non commerciali occasionali con alianti da pendio con o senza passeggero.

² Il titolare di una licenza estera per l'esercizio a fini commerciali nel proprio Stato di rilascio può chiedere all'organo designato dall'UFAC il riconoscimento della propria licenza per lo svolgimento di voli d'istruzione e di voli biposto commerciali in Svizzera, a condizione che siano ammessi dai seguenti accordi:

- a. Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), allegato 3;
- b. Convenzione del 4 gennaio 1960³ istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS), allegato K.

³ I prestatori di servizi con licenza per lo svolgimento di un'attività commerciale in uno Stato contraente secondo l'ALC o la Convenzione AELS (istruzione o voli commerciali con alianti da pendio con passeggero) si annunciano presso l'autorità competente secondo la legge federale del 14 dicembre 2012⁴ sull'obbligo di dichiarazione e sulla verifica delle qualifiche professionali dei prestatori di servizi in professioni regolamentate.

Art. 7b Obbligo di recare con sé la licenza

Durante i voli con alianti da pendio i titolari devono recare con sé la licenza.

Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva e lett. c nonché cpv. 2

¹ L'utilizzazione degli alianti da pendio è proibita negli aerodromi senza zona di controllo (CTR) e negli aerodromi con CTR inattiva al di sotto di 2000 piedi sopra il punto di riferimento di aerodromo:

- c. ad una distanza inferiore a 2,5 km dal punto di riferimento di aerodromo di un eliporto.

² La direzione dell'aerodromo o gli organi di controllo della circolazione aerea possono autorizzare eccezioni alle restrizioni di cui sopra. Le autorizzazioni sono rilasciate:

- a. negli aerodromi con servizi della sicurezza aerea: dall'organo di controllo della circolazione aerea, d'intesa con la direzione dell'aerodromo;
- b. nei restanti aerodromi: dalla direzione dell'aerodromo.

² RS **0.142.112.681**

³ RS **0.632.31**

⁴ RS **935.01**

Art. 10 cpv. 1^{bis}

^{1bis} La responsabilità civile verso i passeggeri dev'essere garantita dall' esercente di un aliante da pendio biposto con un'assicurazione responsabilità civile. Per i voli commerciali la copertura assicurativa è di almeno 5 milioni di franchi e per i restanti voli di 1 milione di franchi.

Art. 16 Restrizioni per palloni liberi senza occupanti

¹ È proibito far salire palloni liberi:

- a. se sono riempiti con gas infiammabile;
- b. se hanno un carico utile totale superiore a 2 kg;
- c. se hanno una capacità totale superiore a 30 m³;

² Ad una distanza inferiore a 5 km dalle piste di un aerodromo civile o militare si applicano inoltre le seguenti restrizioni:

- a. la capacità di un pallone non deve essere superiore a 1 m³;
- b. è proibito far salire palloni con fiamma libera (lanterne volanti) o con carico utile appeso; sono fatti salvi i cartoncini di risposta a un concorso di formato non superiore ad A5 appesi a palloncini;
- c. è proibito far salire più di 300 palloni contemporaneamente;
- d. i palloni non possono essere legati l'uno all'altro.

Art. 17 cpv. 1 e 2 lett. b

¹ Chi utilizza un aeromodello fino a 30 kg di peso deve mantenere costantemente un contatto visivo diretto con l'aeromobile e assicurarne la guida in qualsiasi momento.

² È proibito utilizzare aeromodelli il cui peso è compreso tra 0,5 e 30 kg:

- b. nelle CTR attive, ad un'altezza superiore a 150 m sopra il suolo;

Art. 18 cpv. 1

¹ Possono autorizzare eccezioni:

- a. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera b, 16 capoverso 2 e 17 capoverso 2 lettere a e b:
 1. in un aerodromo con servizi della sicurezza aerea: l'organo di controllo della circolazione aerea, d'intesa con la direzione dell'aerodromo,
 2. negli altri casi: la direzione dell'aerodromo;
- b. alle restrizioni previste agli articoli 15 lettera a, 16 capoverso 1 e 17 capoversi 1 e 2 lettera c: l'UFAC.

Titolo prima dell'art. 20a

Sezione 7a.: Ammissione del tipo di aeromodelli

Art. 20a Ammissione del tipo di aeromodelli

¹ Per gli aeromodelli può essere richiesto all'UFAC un certificato di tipo.

² La procedura di ammissione e le esigenze di navigabilità si basano per analogia sugli articoli 9 capoversi 1 e 2 e 10 dell'ordinanza del DATEC del 18 settembre 1995⁵ concernente la navigabilità degli aeromobili.

Titolo prima dell'art. 20b

Sezione 7b.: Disposizione penale

Art. 20b

Ex art. 20a

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

10 agosto 2016

Dipartimento federale dell'ambiente,
dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

⁵ RS 748.215.1